



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

05779-21

Composta da:

EMANUELE DI SALVO
SALVATORE DOVERE
ALDO ESPOSITO
MARIAROSARIA BRUNO
DANIELA DAWAN

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 855/2020
UP - 12/11/2020
R.G.N. 29949/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di (omissis) dal Tribunale di Macerata, con la quale il medesimo era stato giudicato responsabile del reato di furto aggravato commesso in concorso con altri e condannato alla pena ritenuta equa.

2. L'imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, a mezzo di atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. (omissis)

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 624 e 625 cod. pen. e il vizio della motivazione. Asserisce che il quadro probatorio è stato disatteso e sostituito da un teorema accusatorio; che non emerge il collegamento tra l'utilizzo del cellulare da parte del ricorrente e i fatti di cui al capo di imputazione; che non può essere posta a carico dello stesso l'aggravante della violenza sulle cose perché non è provato il ruolo svolto dal medesimo nella commissione del delitto. Non è vero quanto affermato dal Tribunale, ovvero che nel telefono provento di furto venne inserita la SIM del coimputato (omissis) poiché dagli stessi tabulati sulla base dei quali è stata fatta la diversa affermazione emerge che tale telefono venne utilizzato unicamente con la SIM del (omissis). Non è stato correttamente valutato che, essendo stato commesso il furto dei cellulari tra le ore 0,00 e le ore 5,30 del 10.6.2013, il (omissis) avrebbe dovuto immediatamente inserire in uno dei due telefoni la propria SIM per poter telefonare già alle ore 0,07; comportamento ipotizzato dai giudici ma del quale, nonostante la sua illogicità, non è stata alcuna giustificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompletezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompletezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.

Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).

Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948).

Nel caso che occupa il ricorrente muove essenzialmente censure in fatto, poiché egli contesta la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, senza peraltro individuare un vizio logico della motivazione. Tale non è la mera contestazione della logicità della ricostruzione dell'accadimento, con la prospettazione di ipotesi alternative che si ritengono maggiormente verosimili.

Il dato evidenziato dalla Corte di appello per pervenire alla conclusione che il (omissis) era stato tra gli autori del furto commesso nella sede della (omissis) s.p.a. è stato l'utilizzo di uno dei due apparecchi telefonici trafugati; utilizzo avvenuto pochi minuti dopo il momento iniziale dell'arco temporale entro il quale poteva essere stato perpetrato il furto; utilizzo attribuito al (omissis), perché le conversazioni vennero eseguite grazie all'inserimento della SIM di questi all'interno dell'apparato. A ciò deve aggiungersi, giacché le sentenze tra loro conformi presentano motivazioni che si integrano, che il Tribunale aveva già ritenuto che l'alibi fornito dal (omissis) era fallito e che le dichiarazioni rese dal (omissis) si erano rivelate menzognere.

Con tali elementi di valutazione il ricorso neppure si confronta.

In conclusione, la ricostruzione operata dai giudici di merito non appare viziata da alcuna manifesta illogicità e tiene già conto della tesi difensiva, di un rinvenimento dell'apparecchio sul grato di un fiume, perché la valuta non confortata dalla stretta contiguità temporale tra la commissione del furto e l'uso

del cellulare mentre gli elementi addotti a favore dell'imputato si sono dimostrati non idonei allo scopo.


4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/11/2020.

Il Consigliere estensore

Salvatore Dovero

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal Consigliere anziano, anche quale estensore, ai sensi dell'art. 546, comma 2 cpp per impedimento del Presidente.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 15 FEB. 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO


Irene Colletto